



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LUCCA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FERRO	GABRIELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	CORSI	ROMOLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MANCO	MARIANO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 238/12
depositato il 02/03/2012

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20111T004542000 REGISTRO
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20111T004542000 IMP.IPOTECARIA
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20111T004542000 IMP.CATASTALE
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LUCCA

proposto dai ricorrenti:

██████████ & C. SNC
VIA ABETONE 9 55041 CAMAIORE LU

rappresentato da:

CARPANO DR. FRANCESCO
VIA MAZZINI 70 55100 LUCCA LU
in qualità di curatore

rappresentante difeso da:

BUSICO DR. MATTEO
VIA F.LLI ROSSELLI 55 55100 LUCCA LU

██████████ S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
VIA FRANCESCO CARRARA N 14 55049 VIAREGGIO LU

difeso da:

DI GRAZIA DR. ROBERTO
VIA PASCOLI 78 55100 LUCCA LU

- sul ricorso n. 512/12
depositato il 09/05/2012

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 238/12 (riunificato)

UDIENZA DEL

22/01/2015 ore 09:00

SENTENZA

N°

47/1/15

PRONUNCIATA IL:

22/01/2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

6 FEB. 2015

Il Segretario

Alessandro Luzzi





(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 238/12 (riunificato)

UDIENZA DEL

22/01/2015

ore 09:00

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20111T004542000 REGISTRO
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20111T004542000 IMP.IPOTECARIA
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20111T004542000 IMP.CATASTALE
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LUCCA

proposto dal ricorrente:

██████████ CLAUDIO
IN PROPRIO ED IN QUALITA' DI TRUSTEE
VIA FRANCECSO CARRARA N 14 55049 VIAREGGIO LU

rappresentato da:

CARPANO DR. FRANCESCO
VIA MAZZINI 70 55100 LUCCA LU
in qualità di curatore

rappresentante difeso da:

BUSICO DR. MATTEO
VIA F.LLI ROSSELLI 55 55100 LUCCA LU

- sul ricorso n. 513/12
depositato il 09/05/2012

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20111T004542000 REGISTRO 2011
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20111T004542000 IMP.IPOTECARIA
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20111T004542000 IMP.CATASTALE
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LUCCA

proposto dal ricorrente:

██████████ ROBERTO
IN PROPRIO E IN QUALITA' DI TRUSTEE
VIA DELLE CAPANNE N 13 55041 CAMAIORE LU

rappresentato da:

CARPANO DR. FRANCESCO
VIA MAZZINI 70 55100 LUCCA LU
in qualità di curatore

rappresentante difeso da:

BUSICO DR. MATTEO
VIA F.LLI ROSSELLI 55 55100 LUCCA LU

- sul ricorso n. 514/12
depositato il 09/05/2012

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20111T004542000 REGISTRO 2011
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20111T004542000 IMP.IPOTECARIA 2011
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20111T004542000 IMP.CATASTALE 2011
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LUCCA

proposto dal ricorrente:



(segue)

██████████ GUGLIELMO
IN PROPRIO E IN QUALITA' DI TRUSTEE
V CAPANNE CAPEZZANO 13 CAPEZZANO P. 55041 CAMAIORE LU

rappresentato da:
CARPANO DR. FRANCESCO
VIA MAZZINI 70 55100 LUCCA LU
in qualità di curatore

rappresentante difeso da:
BUSICO DR. MATTEO
VIA F.LLI ROSSELLI 55 55100 LUCCA LU

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 238/12 (riunificato)

UDIENZA DEL

22/01/2015 ore 09:00

Con il tempestivo ricorso in epigrafe R.G.R. n. 238/12 le società ██████████ & C. s.n.c., ed ██████████ s.r.l., ambedue con sede legale in Lido di Camaiore, tecnicamente assistite, hanno impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione delle imposte di donazione, ipotecaria, catastale e sanzioni anno 2011, notificato in data 22.8.2011.

Con tale avviso l'AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Prov.le di Lucca - accertando valori superiori per gli immobili destinati alla costituzione di n. 3 fondi in "Trust" autodichiarati - ha liquidato a carico dei così definiti donatori in solido, maggiori tributi e sanzioni per l'importo complessivo di € 956.280,00.

Con gli altri ricorsi R.G.R. nn. 512/12, 513/12 e 514/12, i sigg. ██████████ CLAUDIO, ██████████ GUGLIELMO e ██████████ ROBERTO hanno impugnato gli avvisi di rettifica e liquidazione loro notificati quali disponenti e "trustees" dei "trusts" dagli stessi istituti.

Nelle more dei giudizi le società ricorrenti - e con esse i tre soci - sono state dichiarate fallite, per cui questa Commissione ha dichiarato l'interruzione dei processi ex art. 41 D.Lgs. n. 546/1992.

Successivamente - con istanze in data 9.5.2013 - il curatore del fallimento della società ██████████ e dei predetti soci illimitatamente responsabili ██████████ Claudio, ██████████ Guglielmo e ██████████ Roberto ha presentato istanza di riassunzione dei processi interrotti provvedendo alla nomina del difensore.

Non è stato riassunto il ricorso della Soc. ██████████.

Con tali ricorsi è stato chiesto l'annullamento degli atti impositivi con i quali l'Agenzia delle Entrate ha ipotizzato l'avvenuta donazione di beni da parte dei soci, facendo osservare che i suddetti "trusts" sono stati costituiti al solo scopo di garanzia

SENT. del 22/01/2015 RG. n. 232/12 (riunificata)

verso i creditori della società e che gli stessi beni dei soci sono rimasti nel loro patrimonio personale, non essendosi verificato alcun trasferimento della proprietà od altro diritto reale a favore di soggetti terzi.

Pertanto gli atti istitutivi dei trusts in questione non possono dare luogo all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, come operato dall'Ufficio, ma devono essere registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa.

E' stata inoltre fatta osservare la carenza di legittimazione passiva della società ricorrente in quanto alla stessa non è stata trasferita alcuna proprietà dei beni, giusta anche quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 3/E del 22.6.2008, con la quale ha indicato quale soggetto passivo il "trust", in quanto immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione segregativa.

La stessa circolare inoltre ha affermato che l'imposta proporzionale deve essere applicata solo nei casi di atti con effetto traslativo, mentre diversamente è dovuta l'imposta ipotecaria in misura fissa.

Le parti ricorrenti hanno chiesto infine anche l'annullamento delle sanzioni irrogate ex art. 8 D.Lgs. n. 546/1992, sussistendo nella specie obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE, con controdeduzioni depositate in data 6.4.2012, ha confermato la legittimità degli avvisi di liquidazione facendo osservare - dopo ampia illustrazione delle finalità dell'istituto del "trust" - che nello stesso trust vengono trasferiti beni di cui il "trustee" si avvarrà per svolgere i compiti affidatigli dal disponente e che - in base alle norme vigenti - la costituzione di vincoli di destinazione sui beni e diritti è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni al momento della costituzione dello stesso vincolo, come in effetti operato dall'Ufficio.

Respingendo anche l'eccezione sollevata in merito alle sanzioni applicate, ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi, con vittoria di spese di giudizio.

Con memorie illustrative presentate in data 9 gennaio scorso la curatela ha confermato i motivi di ricorso sottolineando la carenza di legittimazione passiva della società ricorrente. Ha fatto presente che sul punto concorda anche lo stesso Ufficio impositore che nelle controdeduzioni ha affermato che il soggetto passivo dell'imposta de qua è il trust in quanto immediato destinatario dei beni oggetto di segregazione. Infatti lo stesso Ufficio ha provveduto ad iscrivere a ruolo le imposte accertate soltanto in capo ai sigg. [redacted] e Claudio [redacted] e Roberto [redacted], senza però rinunciare a qualsiasi azione nei confronti della società.

Ha concluso pertanto come negli atti introduttivi.

Nella odierna pubblica udienza le parti hanno confermato quanto già rappresentato in sede di ricorsi, controdeduzioni e memorie illustrative.

LA COMMISSIONE

riunita poi in Camera di Consiglio, osserva in via preliminare che il ricorso presentato dalla società [redacted] s.r.l. - già dichiarato interrotto a seguito di fallimento - non è stato riassunto dalla curatela nei termini di legge, per cui non può che essere dichiarato estinto ex art. 45 D.Lgs. n. 546/1992.

Ritiene inoltre gli altri ricorsi della società [redacted] e dei soci [redacted] Claudio, Guglielmo e [redacted] Roberto meritevoli di tutela.

per h. e. s.

REP. 001 22/01/2015 DOM. 238/12 (Ricorsi ad.)

Osserva infatti che nella fattispecie in esame non si è verificato alcun trasferimento di proprietà dei beni accertati, od altro diritto reale a favore di soggetti terzi.

Ciò si deduce dalla clausola prevista negli atti di costituzione dei trusts (ragione derimente), che prevede l'inefficacia "ex tunc" degli stessi trusts qualora si verificino alcune condizioni risolutive, tra cui la dichiarazione di fallimento della società e la mancata ammissione alla procedura di concordato preventivo richiesta dalla stessa società, come in effetti è avvenuto.

Pertanto, non essendo stata la società [redacted] ammessa alla chiesta procedura di concordato preventivo, sono venuti a cessare gli effetti di garanzia verso i creditori che si erano riproposti i ricorrenti blindando i propri beni con la costituzione degli atti di trust in questione e, di conseguenza, nessun effetto traslativo degli stessi beni offerti è avvenuto.

Devono per tali motivi essere annullati gli accertamenti impugnati dalla società [redacted] e dai soci [redacted] Claudio, Guglielmo e [redacted] Roberto.

Restano assorbite le altre eccezioni.

Pone a carico della parte soccombente le spese di giudizio liquidate in dispositivo.

P.Q.M.


la Commissione dichiara estinto il processo nei confronti della Soc. [redacted] con compensazione delle spese di giudizio.

Accoglie i ricorsi rimanenti, come in parte motiva.

Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 5.000,00 (cinquemila).

Lucca, 22 gennaio 2015

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

(Dott. Gabriele Ferro)

